

## CCXVª TORNATA

SABATO 22 DICEMBRE 1928 - Anno VII

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Commemorazione (del senatore Cadorna). Pag. 11634

Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 11634  
 MUSSOLINI, *Capo del Governo* . . . . . 11634

Disegni di legge (Approvazione di):

« Pensione straordinaria alla vedova del vice-console Nardini » . . . . . 11635

« Conversione in legge dei Regi decreti—legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di Capo di stato maggiore generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del Capo di Stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » . . . . . 11635

« Esenzione temporanea dell'imposta terreni alle nuove piantagioni di cedri a modificazione dell'art. 1 del Regio decreto—legge 31 dicembre 1923, n. 3071 » . . . . . 11635

« Dazi interni di consumo. — Proroga della facoltà temporanea di aumentare sino ad un quarto le aliquote normali. Revisione del regime daziario nei comuni di Roma, Zara e Lagosta » . . . . . 11636

« Fusione delle Casse Pie di previdenza fra giornalisti e delle altre istituzioni simili, esistenti nel Regno, di assistenza e previdenza tra i giornalisti nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma » . . . . . 11638

(Discussione di):

« Riordinamento della Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia » . . . . . 11636

Oratori:

LIBERTINI, *relatore* . . . . . 11637  
 PORRO . . . . . 11636

« Disposizioni integrative sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia » . . . . . 11639

Oratori:

MARTELLI, *ministro dell'economia* . . . . . 11639  
 MORPURGO, *relatore* . . . . . 11639

« Provvedimenti a favore della Maremma Toscana » . . . . . 11642

Oratore:

CALLAINI, *presidente dell'Ufficio centrale* . . . . . 11642  
 « Provvedimenti per la bonifica integrale » . . . . . 11646

Oratori:

FIGOLI DES GENEYS . . . . . 11648  
 GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici* . . . . . 11653  
 LORIA . . . . . 11646  
 RAINERI, *relatore* . . . . . 11649

Nomina di commissione . . . . . 11664

Omaggi (Lettura di un elenco di) . . . . . 11634

Saluto del Presidente . . . . . 11657

Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 11657  
 BONIN LONGARE . . . . . 11658  
 MUSSOLINI, *Capo del Governo* . . . . . 11659

Votazione a scrutinio segreto. (Risultato di) 11660

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo e tutti i ministri e i sottosegretari di Stato.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

**Elenco di omaggi.**

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

**Avv. Edoardo Gesser:** *Nel decennale della vittoria* (documenti e discorsi).

**Senatore Dallolio Alberto:** *La scuola di matematica di Bologna.*

**Senatore Luiggi:** *La cittadinanza automatica de les extranieros.*

**Senatore Salata:** *Discorsi al Congresso della Regia Deputazione di Storia Patria per le Venetie.*

**Casa editrice Zanichelli:** *Introduzione alla fisica atomica.*

**Senatore Mazzoni:** Estratto da *Studi medievali.*

**Sig. Ferruccio Camozzini:** *Politica immigrazione del Brasile e dell'Argentina in relazione all'Italia.*

**Rag. Guido Ortali:** *Memoriale dell'imposta sui celibi.*

**Avv. Renato Manzini, direttore della rivista « La Croce »:** 15 fascicoli della rivista « La Croce » dell'anno 1927.

**Commemorazione del senatore Cadorna.**

**PRESIDENTE** (*si alza e con lui si alzano senatori e ministri*).

Onorevoli Colleghi,

Abbiamo appena composto nella solennità della tomba Armando Diaz, ed il triste destino ci chiama a piangere la scomparsa, avvenuta ieri in Bordighera, di colui che fu il primo condottiero dell'Esercito italiano nella grande guerra: di Luigi **Cadorna**.

Nato il 4 settembre 1850 in Pallanza, da Raffaele, l'illustre generale che nel 1866 condusse le truppe italiane fino all'Isonzo sulla via di Trieste e nel 1870 alla liberazione di Roma, volle seguire le tradizioni paterne, e, intrapresa la carriera delle armi, salì presto ai più alti gradi. Ufficiale coltissimo e studioso, conoscitore profondo dei nostri confini, fu nel 1914 nominato Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e nei brevi mesi della nostra neutralità

dette opera intensa alla nostra preparazione bellica. Scoppiata la guerra, egli portò d'un balzo la lotta nel territorio nemico. Undici battaglie, nelle quali rifulse altissimo il valore italiano, avevano stremato l'esercito austriaco ed avrebbero dato a noi il diritto alla vittoria finale: questa fu ritardata dalla fulminea imminente parentesi di Caporetto, che prima che sconfitta militare fu crisi spirituale. Essa trova riscontro nella storia in uguali e numerosi parziali insuccessi attraverso cui sono passati tutti gli eserciti vittoriosi delle Nazioni più guerriere, e ad ogni modo fu cancellata dalla mirabile difesa del Grappa e del Piave e dal trionfo finale di Vittorio Veneto.

Compiuta la difficilissima ritirata, portato in salvo l'esercito, organizzate le prime difese, Luigi Cadorna cede il comando supremo per poi ritirarsi a vita privata.

Nessun migliore elogio potrebbe a lui tributarsi che ripetendo le parole da lui proferite a Padova, allorchè, nel giugno 1925, gli furono con solenne cerimonia conferite le insegne di Maresciallo: « Mi basta di sentire, di sapere che « coi miei compagni d'arme ho fatto tutto ciò « che era in mio potere per obbedire al Comando « della Patria, per tener alto l'onore dell'Esercito, per non piegare nelle ore buie che in « ogni guerra sono fatali, per difendere con « l'inflessibile volontà questo sacro suolo, assumendo responsabilità terribili di fronte al giudizio degli uomini e al giudizio di Dio ».

Il Senato del Regno, che dal 16 ottobre 1913 lo annoverava fra i suoi membri più illustri, ne piange amaramente la dipartita e porge alla desolata famiglia l'espressione del proprio vivo dolore. (*Vive approvazioni*).

**MUSSOLINI, Capo del Governo.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MUSSOLINI, Capo del Governo.** Non aggiungerò, in nome del Governo, molte parole a quelle austere e commosse, pronunciate dal Presidente dell'Assemblea.

Il Grande Condottiero d'eserciti, che ricordiamo ed onoriamo, non amava i discorsi e prima di morire ripeté questa sua volontà. Rispettiamola!

Mi sia tuttavia consentito dire che oggi l'Esercito italiano ha abbrunato le sue gloriose

bandiere e che la memoria del Maresciallo Cadorna rimarrà viva nel cuore dei fanti che fecero la guerra e nel cuore del popolo italiano (*Vive approvazioni*).

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« **Pensione straordinaria alla vedova del vice-console Nardini** » (N. 1827).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Pensione straordinaria alla vedova del viceconsole Nardini** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

Dalla data della morte del vice console Carlo Nardini, è assegnata alla vedova, in aggiunta agli altri assegni già attribuiti, l'annua pensione di lire novemila.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« **Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di capo di Stato Maggiore generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2<sup>a</sup> del corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito** » (N. 772).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di capo di Stato Maggiore generale e ne determina le attribuzioni e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'esercito, del comandante in 2<sup>a</sup> del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati**

d'armata e del Consiglio dell'esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di capo di Stato Maggiore generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'esercito, del comandante in 2<sup>a</sup> del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'Armata e del Consiglio dell'esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« **Esenzione temporanea dell'imposta terreni alle nuove piantagioni di cedri a modificazione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3071** » (N. 1722).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Esenzione temporanea dalla imposta terreni alle nuove piantagioni di cedri, a modificazione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3071** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

L'esenzione temporanea dall'aumento dell'imposta terreni per i nuovi impianti di alberi ed arbusti contemplata nell'art. 1<sup>o</sup> del Regio

decreto 31 dicembre 1923, n. 3071, è stabilita per la durata di cinque anni per le piantagioni di cedri, a differenza degli altri agrumi, per i quali rimane ferma l'esenzione di quindici anni.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Dazi interni di consumo - Proroga della facoltà temporanea di aumentare sino ad un quarto le aliquote normali - Revisione del Regime daziario nei comuni di Roma, Zara e Lagosta » (N. 1756).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della facoltà temporanea di aumentare sino ad un quarto le aliquote normali sui dazi interni di consumo - Revisione del regime daziario nei comuni di Roma, Zara e Lagosta ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

(V. Stampato, N. 1756).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono prorogate per un periodo di 5 anni, a partire dal 1° gennaio 1929, le disposizioni contenute negli articoli 7 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e 2 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 2720, limitatamente alla parte riguardante la facoltà dei comuni di aumentare sino ad un quarto le aliquote dei dazi a cui hanno diritto:

(Approvato).

Art. 2.

In conseguenza della mancata proroga della facoltà di applicare dazi extra tariffa e sempre quando non sia diversamente stabilito in apposite clausole dei contratti in corso all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la

revisione dei contratti medesimi nei comuni che abbiano data in appalto la riscossione del dazio e che nella determinazione del canone o dell'introito minimo garantito dall'appaltatore ad aggio, abbiano conglobato il gettito dei dazi in tariffa e quello dovuto all'aumento del quarto col gettito dei dazi extra tariffa.

Per la definizione delle eventuali controversie sarà adottata la procedura richiamata all'art. 6 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

(Approvato).

Art. 3.

È data facoltà al ministro per le finanze di rivedere, di concerto col ministro per l'interno, le norme relative al regime daziario nei comuni di Roma, Zara e Lagosta, e di emanare anche in deroga alle disposizioni in vigore le norme occorrenti, da valere per un periodo non eccedente i 5 anni, a partire dal 1° gennaio 1929.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge « Riordinamento della unione nazionale ufficiali in congedo di Italia » (N. 1770).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Riordinamento della Unione Nazionale ufficiali in congedo d'Italia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura del disegno di legge.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

(V. Stampato, N. 1770).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale.

**PORRO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PORRO.** Ho chiesto la parola per presentare al Capo del Governo un vivo, sentito e non incompetente ringraziamento per averci dato questa legge sul riordinamento della Unione nazionale degli ufficiali in congedo, la quale legge ci darà modo di risolvere uno dei problemi più gravi, più assillanti che ci hanno tormentato durante la guerra: la formazione dei quadri.

Noi siamo entrati in guerra con circa 15.500 ufficiali in servizio attivo permanente, più 1500. ufficiali di complemento, richiamati alle armi; avevamo ancora a ruolo altri 30.000 ufficiali in congedo (di complemento e territoriali), ma di questi, 12.000 non erano atti alle fatiche di guerra e gli altri 18.000 erano, chi più chi meno, completamente straniati dal servizio militare. In totale dunque potevamo disporre al massimo di 35.000 ufficiali, e durante la guerra, per le necessità della guerra, abbiamo dovuto nominare 192.803 ufficiali. La comparazione di queste due cifre dà l'idea dell'enormità del problema. Che tale problema sia stato risolto in modo perfetto, io, che vi ebbi parte, debbonestamente dichiarare di no. Ma se errori furono commessi, bisogna considerare che il Paese non era preparato a quello sforzo, e la Scuola italiana di quei tempi nulla aveva fatto per addestrare la gioventù alle armi. E inoltre bisogna considerare che noi lavoravamo sotto la pressione del tempo, perchè ogni giorno, nelle azioni di combattimento, la guerra falciava le fila dei nostri ufficiali, sempre primi negli assalti, sempre ultimi nei ripiegamenti: e questi ufficiali dovevano essere sostituiti prontamente. Oltre a ciò occorre provvedere ai quadri delle nuove unità di combattimento, che si andavano continuamente formando.

Il Governo fascista, fin dal suo primo avvento, ha visto questa grave deficienza, ne ha misurata la profondità e ha adottato un programma costituito da una serie di provvedimenti tra loro collegati, che si vengono successivamente attuando, per riparare a questi difetti. E questi provvedimenti hanno nome: Milizia nazionale volontaria, Opera nazionale Balilla, Istruzione premilitare, Corsi tecnico-militari e storico-militari presso le Regie Università e altri Istituti superiori; e infine questa legge sul riordinamento della Unione nazionale degli ufficiali in congedo, che collegherà colle forze armate permanenti una massa attualmente di circa 200.000 ufficiali; la quale massa andrà sempre più aumentando, perchè i giovani che vanno alle armi sono obbligati, quando siano dotati di certi titoli di studio, di diventare ufficiali di complemento.

Così noi ci siamo messi francamente per quella via maestra della educazione militare del Paese, per cui il nostro popolo va diven-

tando ogni giorno più forte, più agguerrito, più disciplinato e così si va ora, solamente ora, dopo 50 anni di vane frasi retoriche, compiendo il voto del Grande Padre della Patria che l'Italia sia da tutti e sempre rispettata e temuta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LIBERTINI, *relatore*. Il senatore Porro, che visse la guerra, ha potuto dare al Senato l'idea del servizio che resero gli ufficiali in congedo alla Patria al momento del bisogno. Io non ho che da ripetere quello che ho detto nella mia relazione: a nome dell'Ufficio centrale ringrazio il Governo e specialmente il suo Capo che nella sua chiaroveggenza ha saputo valutare i servizi resi alla Patria dagli ufficiali in congedo, adottando quei provvedimenti che tutti per alte ragioni di convenienza e di giustizia si aspettavano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Gli ufficiali superiori e inferiori in congedo delle forze armate dello Stato, aventi obblighi di servizio in caso di mobilitazione, sono iscritti d'ufficio all'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia.

Gli ufficiali generali, gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, gli ufficiali superiori ed inferiori non aventi obblighi di servizio in caso di mobilitazione e quelli appartenenti alla Croce Rossa italiana possono essere iscritti all'Unione in seguito a loro domanda.

Non potranno, in ogni caso, essere iscritti all'Unione nazionale quegli ufficiali che risultino di non buona condotta morale o che abbiano comunque svolta un'attività in contrasto con gli interessi della Nazione.

Quelli di essi che vi si trovino iscritti dovranno esserne cancellati.

(Approvato).

#### Art. 2.

Apposita Commissione che sarà presieduta dal presidente dell'Unione e composta:

a) da un delegato di ciascuno dei Ministeri militari;

b) da due delegati del Direttorio del Partito Nazionale Fascista;

c) dal segretario dell'Unione, prenderà in esame la posizione di ogni ufficiale, ai fini della selezione prevista al terzo comma dell'articolo precedente e riferirà al Ministero della guerra per i provvedimenti che ne conseguono.

(Approvato).

#### Art. 3.

Allo scopo di procurare agli ufficiali in congedo i mezzi per sopperire alle eventuali spese inerenti agli speciali obblighi che loro impone la qualifica di ufficiale e predisporre quelle facilitazioni che valgano a migliorare la loro condizione è costituita, in seno all'Unione, l'Opera di assistenza dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, quale Ente fornito di personalità giuridica.

Ad essa saranno iscritti d'ufficio tutti gli ufficiali ammessi all'Unione.

L'Opera avrà bilancio e gestione separati da quelli dell'Unione e sarà posta sotto la vigilanza del Ministero della guerra, il quale la eserciterà di concerto col Ministero dell'economia nazionale.

Il presidente dell'Unione sarà anche presidente dell'Opera di assistenza.

La quota d'iscrizione all'Opera di assistenza è stabilita in lire 100 e potrà essere corrisposta anche ratealmente.

(Approvato).

#### Art. 4.

Gli Enti sopradetti verranno disciplinati con apposito statuto che sarà approvato, sentito il Consiglio di Stato, dal Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e dai ministri segretari di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i ministri segretari di Stato per le finanze, per l'interno e per l'economia nazionale.

(Approvato).

#### Art. 5.

In attesa dell'emanazione dello statuto di cui al precedente articolo, è conferita al presidente la facoltà di prendere tutti i provve-

dimenti necessari per il riordinamento ed il funzionamento dell'Unione e per la graduale attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Fusione delle Casse pie di previdenza fra giornalisti e delle altre istituzioni similari, esistenti nel Regno, di assistenza e previdenza tra i giornalisti nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma** » (N. 1822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Fusione delle Casse pie di previdenza fra giornalisti e delle altre istituzioni similari, esistenti nel Regno, di assistenza e previdenza tra i giornalisti nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

#### Articolo unico.

Le Casse pie di previdenza fra giornalisti e le altre istituzioni similari, esistenti nel Regno, riconosciute in ente morale, e che abbiano per iscopo l'assistenza e la previdenza fra giornalisti, sono fuse nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani con sede in Roma, istituito con Regio decreto 25 marzo 1926, n. 838.

Salvi i diritti acquisiti, in base agli statuti degli Enti fusi nell'Istituto nazionale, tanto da coloro che, avendone i titoli, possano essere ammessi, come soci, all'Istituto medesimo, quanto da coloro che ne restino esclusi, i redditi netti provenienti dai patrimoni degli Enti stessi dovranno essere utilizzati ai fini generali della previdenza e dell'assistenza dei giornalisti italiani.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative sui consigli e uffici provinciali dell'economia » (N. 1838).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

(V. *Stampato N. 1838*).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**MORPURGO, relatore.** Nella relazione che ho l'onore di presentare al Senato sulle disposizioni integrative sui Consigli e sugli Uffici provinciali della economia, si propone l'approvazione integrale del progetto di legge. Nella relazione si richiama l'attenzione dell'onorevole ministro sopra un punto speciale che riguarda il trattamento del personale, ed è su questo che desidero aggiungere poche parole, perchè ne sia informato anche il Senato.

Il personale che dovrà dare l'opera sua ai Consigli ed agli Uffici provinciali della economia proviene quasi interamente dalle cessate Camere di commercio. Ora il trattamento che esso aveva presso le Camere di commercio era più favorevole di quello che verrà fatto dagli Uffici provinciali dell'economia, Enti statali che, perciò, non prevedono un trattamento diverso da quello che viene fatto agli altri funzionari di Stato. Per la importanza e per la speciale delicatezza di tali uffici è non pure opportuno, ma necessario, che a codesti funzionari sia fatto un trattamento alquanto più largo di quello ordinario, e ciò per evitare il loro esodo, perchè cioè non abbandonino gli Uffici provinciali dell'economia per andare presso Uffici privati (ditte industriali, commerciali, agrarie ecc.), dove avrebbero funzioni analoghe per le quali si trovano preparati.

È dunque nell'interesse degli Uffici provinciali dell'economia che mi permetto vivamente di raccomandare all'onorevole ministro di provvedere a fare a questi funzionari un trattamento, che consenta loro di rimanere negli Uffici. Devo osservare che l'aver ridotto per il periodo di servizio successivo all'inquadra-

mento l'apporto per il trattamento di quiescenza dal 25 al 18 per cento dello stipendio, rappresenta già un peggioramento.

Ripeto: è necessario mantenere almeno i migliori e perchè questi rimangano io confido (e ciò dico anche a nome dell'Ufficio centrale) che l'onorevole ministro dell'economia vorrà assicurare un provvedimento equo e vantaggioso ai funzionari di questo Istituto.

**MARTELLI, ministro dell'economia nazionale.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARTELLI, ministro dell'economia nazionale.** Dichiaro all'onorevole relatore che il Governo terrà molto conto delle raccomandazioni fatte dall'Ufficio centrale, e nella compilazione del Testo Unico della legge non mancherà di tenere presenti le raccomandazioni stesse.

**MORPURGO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MORPURGO, relatore.** A nome dell'Ufficio centrale ringrazio l'onorevole ministro della sua cortese risposta.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il presidente della Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia, di cui all'articolo 7 del Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, è nominato dal ministro per le Corporazioni, di concerto con i ministri per l'Economia Nazionale e per l'Interno.

Questa disposizione non si applica alle nomine che siano intervenute anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

Quando la Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale dell'economia tratti oggetti già di competenza del cessato Consiglio agrario provinciale, Comitato per l'istruzione professionale dei contadini, Amministrazione provinciale, Commissione o Comitato zootecnico, Comitato forestale o altri oggetti in materia agraria e forestale, alle adunanze della Sezione stessa intervengono di pieno diritto, alle stesse

condizioni degli altri membri del Consiglio di cui all'articolo 4, comma primo, del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, il direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura e il funzionario preposto al servizio forestale della provincia.

In tali casi, l'incarico di riferire spetta, rispettivamente, al direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura sugli oggetti riguardanti l'agricoltura in genere, l'allevamento del bestiame e le industrie agrarie, e al funzionario preposto al servizio forestale della provincia sugli oggetti riguardanti la materia forestale.

Le disposizioni dei precedenti comma non si applicano nei casi in cui la Sezione sia chiamata ad esprimere, sui detti oggetti, il solo parere consultivo.

Ai membri elencati nell'art. 4, comma secondo del citato Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sono aggiunti:

l'intendente di finanza della provincia;

il direttore superiore della Regia dogana, in sostituzione del direttore locale di cui al n. 9 di detto comma;

un rappresentante dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, designato dall'Opera stessa e nominato dal prefetto, per far parte della Sezione lavoro e previdenza sociale, quando la Sezione predetta tratti oggetti inerenti al collocamento della mano d'opera.

(Approvato).

### Art. 3.

I redditi considerati dall'articolo 18, lettera c), della legge 18 aprile 1926, n. 731, quando risultino iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile in categoria B, compresi i redditi provenienti da attività agrarie che non siano contemplati dal Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16, nonchè in categoria C, in quanto questi ultimi provengano da attività industriali o commerciali, sono soggetti all'imposta dei Consigli provinciali dell'economia per l'ammontare iscritto nei ruoli stessi, indipendentemente dall'esistenza o comunque dal carattere dell'azienda o esercizio industriale o commerciale o agricolo, ovvero dall'esercizio di un'attività professionale.

Quando, invece, i detti redditi siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile, in virtù di leggi speciali, ovvero quando possano dar luogo a tassazione a norma dell'articolo 8 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, sulla tassa di patente, benché non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile delle dette categorie, i medesimi Consigli provinciali dell'economia avranno facoltà di procedere ad accertamenti diretti.

Il limite d'imposta risultante dall'articolo 20, penultimo comma, della detta legge 18 aprile 1926, n. 731, nei riguardi dei redditi assoggettabili a tassa di patente, è abrogato.

L'imposta stabilita a favore dei Consigli provinciali dell'economia dal detto articolo 18, lettera c), della citata legge 18 aprile 1926, n. 731, gode, non solo dei privilegi di cui al successivo articolo 19 di tale legge, ma altresì di quelli di cui agli articoli 62 e 63 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie seconda.

Sino a quando non sarà emanato il Regolamento per l'esecuzione delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia, e modificati in conseguenza i regolamenti speciali dei Consigli stessi, resteranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei comma primo e terzo dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578.

(Approvato).

### Art. 4.

Al trattamento di quiescenza del personale considerato negli articoli 36 della legge 18 aprile 1926, n. 731, e 15 del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e che sarà inquadrato nei ruoli organici degli Uffici provinciali dell'economia, provvederanno, con i propri mezzi, i rispettivi Consigli provinciali dell'economia che hanno assorbito le Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali e i Comizi agrari dai quali il personale stesso proviene.

Sono devoluti ai rispettivi Consigli provinciali dell'economia i fondi che le assorbite Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali e i Comizi agrari hanno accantonato sotto qualsiasi forma pel trattamento di quiescenza del proprio personale.

Al detto personale è conservata, in massima,



l'attuale forma di trattamento di quiescenza, l'entità del quale sarà stabilita:

a) pel periodo di servizio prestato fino all'atto dell'inquadramento, sulla base dei preesistenti apporti ai rispettivi fondi o comunque delle effettive contribuzioni;

b) pel periodo di servizio successivo all'inquadramento, sulla base di apporti o contribuzioni pari al 18 per cento dello stipendio e della parte di assegno personale utile agli effetti del trattamento di riposo, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071.

Il trattamento di quiescenza del personale assunto direttamente nei ruoli da istituire per il personale degli uffici provinciali dell'economia è regolato con le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Mediante Regio decreto, promosso dal ministro per l'Economia Nazionale di concerto col ministro per le Finanze, saranno stabilite le norme pel trattamento di quiescenza del personale di cui ai primi tre comma e ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del presente articolo.

(Approvato).

#### Art. 5.

Mediante Regio decreto, promosso dal ministro per l'Economia Nazionale, di concerto con i ministri per le Finanze e per la Giustizia e gli Affari di Culto, sarà stabilito il trattamento spettante per ogni titolo al personale che verrà eliminato a norma dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, perchè esuberante ovvero tecnicamente o politicamente non atto alle nuove funzioni.

Tale trattamento sostituisce ogni altro trattamento o indennità anche di legge o di regolamento.

(Approvato).

#### Art. 6.

Sono devolute alla competenza della Commissione di cui all'articolo 208 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le controversie derivanti dai provvedimenti:

a) per il primo inquadramento del personale considerato nel precedente articolo 4, comma primo, sia che i provvedimenti impugnati

riguardino valutazioni di anzianità e attribuzioni di stipendio, o altri assegni, sia che riguardino il conferimento dei gradi, anche per promozioni, nei nuovi ruoli degli Uffici provinciali dell'economia;

b) per la definizione, all'atto del medesimo inquadramento, dei diritti del detto personale rispetto al trattamento di quiescenza.

Alla Commissione medesima è inoltre devoluta la cognizione delle impugnative, per incompetenza o violazione di legge, avverso i provvedimenti di eliminazione adottati a norma dell'art. 16 del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, nei riguardi del personale esuberante ovvero tecnicamente o politicamente non atto alle nuove funzioni, nonchè delle controversie relative al trattamento spettante ad ogni titolo al personale stesso.

Alle dette controversie sono estese le norme di cui al citato art. 208 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e all'art. 3 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1172.

(Approvato).

#### Art. 7.

Le sedute dei Consigli provinciali dell'economia sono pubbliche, salvo quelle riguardanti argomenti di indole personale.

Il Presidente ha però facoltà di non ammettere il pubblico alle sedute nelle quali, a suo giudizio, gli oggetti da trattare abbiano carattere di riservatezza.

Le sedute delle Sezioni e della Presidenza non sono pubbliche.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le facoltà conferite al Governo del Re dall'articolo 36 della legge 18 aprile 1926, n. 731, dall'articolo 17, secondo comma, del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e dagli articoli 3, primo comma, e 4 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, sono estese alle disposizioni contenute nella presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a integrare e anche a modificare, in sede di testo unico, le leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia.

(Approvato).

## Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore della Maremma toscana» (N. 1847).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore della Maremma Toscana».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1847).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALLAINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLAINI. La dotta, esauriente relazione del collega De Vito mi dispensa dall'aggiunger parola in merito al disegno di legge. Solamente desidero di fare una raccomandazione, e frattanto esprimere il più alto elogio al Governo, e segnatamente al Ministro dei lavori pubblici, per aver presentato questo progetto in favore della Maremma Toscana, per lunghi secoli, lasciata in abbandono, eppur suscettibile di larghe possibilità produttive.

Con questo progetto si concede un contributo di lire 74 milioni e 500 mila, distribuibili in 15 esercizi cominciando dal 1930-31, da servire per le bonifiche e per le strade, da gran tempo, ma sempre invano, reclamate.

È questo un primo passo, ma presto ne occorrerà un altro, se davvero si vogliono collegare, com'è detto nella relazione ministeriale gli sparsi abitati delle zone in collina, con quelli di pianura, e procurare gli sbocchi necessari, ad una produzione agricola, forestale, mineraria, che, se aiutata, sarà per essere di una entità considerevole.

Le bonifiche, le strade, sono, senza dubbio di grande utilità, anzi di prima necessità, ma, in tempi come i nostri, d'intenso e rapido traf-

ficò, e di febbrile concorrenza, occorrono anche le ferrovie, per sopperire alla più intensa produzione agricola, forestale, mineraria, e alla più redditizia commerciabilità dei prodotti.

Da gran tempo il Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva approvato tecnicamente il progetto di una ferrovia Massa Marittima-Siena, con diramazione per Colle Val d'Elsa, innestandola a sud col tronco ferroviario Follonica-Massa Marittima, e a nord col tronco ferroviario Colle Val d'Elsa-Poggibonsi.

Non v'è chi non veda la grande utilità di questa ferrovia trasversale, che oltre a servire ad una vasta plaga di terreni, agricoli, boschivi, minerari od a popolazioni numerose lontane circa 40 chilometri da centri ferroviari, metterebbe in comunicazione la Maremma Toscana da un lato colle province di Firenze e Pistoia, e dall'altro colle province di Siena e Arezzo, tanto più che sta per inaugurarsi la linea Sinalunga-Arezzo, e spezzerebbe la maglia ferroviaria compresa fra le ferrovie Pisa-Empoli, Empoli-Siena-Chiusi, Asciano Montepescali, e Montepescali-Pisa.

Gli sforzi degli Enti locali, come non bastarono in passato all'effettuazione di detto progetto, tanto meno oggi, ridotti in tristissime condizioni finanziarie, lo potranno effettuare anche atteso il più alto costo dei materiali e della mano d'opera.

Quindi non resta altra speranza che ottenere la costruzione dell'opera per conto dello Stato, giacchè la progettata ferrovia, ha, senza dubbio, i caratteri necessari per invocare tale provvedimento.

Ed io, che da tanti anni fui e sono rimasto presidente del Comitato per detta ferrovia, di questa giusta speranza, insieme al collega Figoli des Geneys mi rendo interprete presso il Governo, a nome delle operose popolazioni, interessate, che sopportarono in silenzio i gravissimi carichi fiscali in confronto delle meschine rendite delle loro terre, e i gravissimi sacrifici per i loro figli caduti per la guerra vittoriosa, senza aver mai ottenuto un beneficio di carattere statale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Sono estese alle bonifiche della Maremma Toscana le norme in vigore per le bonifiche del Lazio.

(Approvato).

## Art. 2.

Per il riparto delle spese sostenute nell'esecuzione delle bonifiche della Maremma Toscana, durante il periodo dal 20 agosto 1902 alla data di pubblicazione della presente legge, si applicano le aliquote normali stabilite per le altre bonifiche dell'Italia centrale.

È abrogato l'art. 145 del Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 3256, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

(Approvato).

## Art. 3.

L'elenco, allegato alla presente legge, delle strade da costruire nel territorio delle attuali provincie di Grosseto, Pisa, Livorno Siena e Viterbo sostituisce quello contemplato dal decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1175.

Il Governo del Re, su voto favorevole delle Amministrazioni provinciali e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nei limiti delle somme autorizzate, può introdurre varianti nel tracciato delle strade comprese nell'elenco.

(Approvato).

## Art. 4.

La costruzione delle strade comprese nell'elenco predetto sarà fatta a cura dello Stato.

La spesa relativa sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle provincie.

La quota di spesa a carico delle provincie sarà rimborsata allo Stato in trenta rate annuali senza interessi, decorrenti dall'esercizio successivo a quello dell'ultimazione delle singole opere.

(Approvato).

## Art. 5.

La gestione degli appalti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione, da parte delle provincie, delle strade segnate nell'allegato elenco sarà proseguita a cura degli stessi enti.

Si applicherà il riparto a norma del comma 2° del precedente art. 4 su tutte le spese che saranno, in causa degli appalti in corso, pagate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

## Art. 6.

Per la costruzione delle strade elencate nell'unità tabella è autorizzata la spesa di lire 74,500,000, da distribuirsi in quindici esercizi finanziari, a partire dal 1930-31.

(Approvato).

## Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1930-1931 sarà iscritta per le costruzioni stradali la somma di lire 6,000,000.

Gli oneri da assumere in dipendenza delle autorizzazioni di spesa contemplate nel precedente art. 6 dovranno essere considerati al di fuori dei limiti generali di impegno.

(Approvato).

## ELENCO ALLEGATO AL DISEGNO DI LEGGE.

- 247 - GROSSETO . . . . . Dal passaggio a livello di Gorarella, presso Grosseto, alla Via Aurelia dopo la stazione dell'Alberese.
- 248 - » . . . . . Dalla provinciale n. 247 in sinistra dell'Ombrone a Montiano.
- 249 - » . . . . . Dalla Voltina di Scansano a Cinigiano con diramazione per Campagnatico.
- 250 - » . . . . . Dalla provinciale Emilia presso Montepescali a Monte Massi e Roccastrada.
- 251 - » . . . . . Dalla Via Montemassi (stazione di Gavorrano, in località Ribolla) alla Via Emilia nei pressi della stazione di Giuncarico.
- 252 - » . . . . . Da Roccastrada per Civitella ad Impostino sulla provinciale Grosseto-Siena.
- 253 - » . . . . . Dalla provinciale Emilia presso la località « de Lupo » alla comunale Tirli-Castiglione della Pescaia.
- 254 - » . . . . . Dalla Orbetello-Manciano presso la Marsigliana per la valle dell'Albegna ai pressi di Saturnia fino all'incontro della provinciale n. 255 tra Scansano e Manciano.
- 255 - GROSSETO . . . . . Da Scansano per Montemerano a Manciano.
- 256 - » . . . . . Dalla provinciale n. 255 presso l'Albegna per Usi a Roccalbegna.
- 257 - » . . . . . Dalla Manciano-Samprugnano a nord della provinciale n. 255 per i pressi di San Martino, attraversando la Fiora nelle vicinanze di Sovana, per le regioni di Selvena e della Selva, alla via Santa Fiora-Castellazzara.
- 258 - GROSSETO e VITERBO. Da Pitigliano a Farnese con diramazione per Manciano, compresa la parte in provincia di Viterbo.
- 259 - GROSSETO . . . . . Ponte sul Montorio (Fosse Stridulone) sulla provinciale Pitigliano-Sorano-Sordino-confine con Siena.

- 260 - GROSSETO e SIENA . . . Dalla strada di Castellazzara presso Montorio alla strada Radicofani-Acquapendente compresa la parte in provincia di Siena (Ponti sul Siele e sul Senna).
- 261 - GROSSETO . . . . . Da Castel del Piano per Montenero alla stazione di Sant'Angelo Cinigiano, con diramazioni per Arcidosso a Montelaterone.
- 262 - » . . . . . Da Perolla a Castellaccia.
- 263 - » . . . . . Da Ciciano a Montieri.
- 264 - » . . . . . Da Prata alla via per Gerfalco all'Incasso.
- 265 - » . . . . . Da Port'Ercole, pel versante sud-ovest del Monte Argentario, a Porto Santo Stefano.
- 266 - GROSSETO e LIVORNO. Ponte sul Cornia al Boschetto.
- 267 - GROSSETO e PISA . . Ponte sul Cornia al Balzone.
- 268 - LIVORNO. . . . . Dal Ponte sul Cornia al Boschetto a Montioni.
- 269 - GROSSETO e PISA . . Dal Ponte sul Cornia al Balzone a Canneto
- 270 - PISA. . . . . Dalla stazione dei Quattro Comuni alla provinciale per la stazione di Casino di Terra.
- 271 - PISA e LIVORNO. . . Dalla provinciale n. 269 a Sassetta.
- 272 - PISA e SIENA . . . . Da Montecastelli a Monteguidi anche per la parte in provincia di Siena.
- 273 - PISA . . . . . Da Guardistallo e da Montescudario alla strada dei Quattro Comuni presso la Stazione di Casino di Terra.
- 273-bis - GROSSETO . . . Strada da Cana per Baccinello alla provinciale n. 249.
- 273-ter - » . . . Strada detta delle Sante Marie in sinistra di Ombrone congiungente i ponti di Istia e di Torre Spadino.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1928

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge « Provvedimenti per la bonifica integrale » (N. 1850).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la bonifica integrale ».

Prego il senatore segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1850).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

LORIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA. Onorevoli colleghi. Desidero recare il modesto contributo del mio plauso a questo disegno sulla bonifica integrale, il quale interviene molto opportunamente a colmare una vasta lacuna della nostra legislazione agraria. Infatti, mentre le leggi precedenti, a partire da quella del 13 dicembre 1903, sulla bonifica dell'Agro Romano, promettevano bensì la bonifica, ma senza provvedere i mezzi necessari, oppure provvedendoli in maniera saltuaria ed inadeguata, questa legge per la prima volta stanziava una serie di dotazioni annuali, su cui la bonifica può definitivamente contare. Se poi al finanziamento delle bonifiche saranno chiamate le Casse di risparmio, si verrà ad affidare a questi Enti un'operazione, che rientra perfettamente nelle operazioni normali di questi benemeriti Istituti. Infatti non si è sempre detto che le operazioni normali delle Casse di risparmio sono costituite dai prestiti ipotecari? Ebbene le operazioni, che oggi loro si affidano, sono precisamente dei prestiti ipotecari; con questo di meglio, che questi sono necessariamente consacrati al miglioramento della terra e quindi aggiungono per se stessi nuove garanzie al mutuante. Onde può presagirsi che anche i nuovi prestiti possano pattuirsi ad un saggio d'interesse sensibilmente più mite del consueto interesse ipotecario.

Eccellente è pure la disposizione dell'art. 10 di questo disegno di legge, la quale ammette che lo Stato possa garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni emesse dai Consorzi

di proprietari, o da altri Enti, che si assumano la bonifica agraria. Infatti in questo modo si verranno a creare dei titoli di una solidità a tutta prova, i quali saranno molto ricercati dagli investitori seri e potranno essere emessi a condizioni relativamente vantaggiose, in ragione appunto delle garanzie formidabili, di cui sono precinti.

Di certo, io mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni, cui ha potuto dar luogo questa disposizione di legge e di cui si è fatto eco autorevole l'on. Raineri nella sua relazione magistrale. Ma a me pare che una preoccupazione legittima debba esserci bensì per il fatto, che si emettono cartelle fondiari, le quali possono veramente muovere una concorrenza pericolosa ai titoli di Stato; e questa preoccupazione, ripeto, può anche essere giustificata, quando si pensi che il Governo Prussiano (mi riferisco naturalmente all'anteguerra) ha incontrato sempre un grande ostacolo alla emissione dei suoi prestiti, nella colluvie di cartelle fondiari, che inondavano il mercato.

Ma una volta che si consente a questi Enti, o Consorzi, di emettere cotesti titoli, a me pare che la garanzia dello Stato, la quale del resto sarà sempre puramente virtuale, non crei affatto una nuova situazione, che possa esercitare sopra la compagine dei titoli di Stato una influenza debilitante.

Ad ogni modo, non è certo per quel che riguarda il metodo dei finanziamenti, che a me sembra trattato in modo inappuntabile, che possono sorgere questioni intorno a questo disegno di legge. Le questioni invece possono sorgere per ciò che riguarda il procedimento, con cui si compiranno le bonifiche; materia questa, che ha dato luogo, nell'altro ramo del Parlamento e fuori del Parlamento, a qualche vivace dibattito. Infatti alcuni pensano che le bonifiche debbano essere esclusivamente affidate alla iniziativa privata; ed io pure mi sentirei disposto ad accostarmi a codesta veduta, se non fosse che alcuni seri riflessi mi rendono peritante in materia. In realtà, se noi consideriamo l'enorme serie di pubblicazioni, ufficiali e private, che si sono seguite dalla costituzione del Regno fino ad oggi, intorno alle condizioni della agricoltura in Italia, troviamo in tutte un monotono lamento circa la deficienza della nostra agricoltura, la quale, malgrado gli in-

contestabili progressi compiutisi negli ultimi tempi, si trova tuttora ben lungi da quelle condizioni, che si potrebbero augurare.

Per verità da fonte autorevole è stato affermato che in Italia non esistono terre incolte; ma anche quelli, che hanno enunciato questa affermazione, riconoscono che in alcune regioni d'Italia, e specialmente nel Mezzogiorno, esistono tuttora delle terre vergini. Ora le terre incolte potranno anche non essere vergini, ma le terre vergini sono necessariamente incolte. (*Si ride*). Comunque, noi possiamo lasciare ai ginecologi della vegetazione la discussione e la risoluzione di questo delicato problema relativo alla verginità delle terre italiane; e possiamo farlo con tanto maggiore tranquillità di spirito, in quanto la risoluzione di questo problema non influisce per nulla sulla questione, di cui oggi ci occupiamo.

Infatti, ammesso pure che non visiano in Italia nè terre incolte nè terre vergini, si deve riconoscere ad ogni modo che esistono in tutta Italia vasti tratti di terra poco o mal coltivati. Mi basti ricordare a tale proposito i densi volumi della grande e non remota inchiesta sull'agricoltura del Mezzogiorno, ai quali hanno contribuito agronomi esperti, come il Lorenzoni, l'Azimonti, ecc. mi basti ricordare gli scritti di tanti agronomi egregi dell'Alta e Media Italia, i quali tutti affermano che dalle Alpi all'estrema Sicilia vi sono in Italia vasti tratti di terra mal coltivata e che la produzione agraria italiana rimane assolutamente inferiore a quella, che si potrebbe ottenere. E del resto, se non fosse così, non si sarebbero dovute fare tutte le leggi sulle bonifiche, di cui questa è il coronamento. Questa legge è dunque il documento ufficiale delle condizioni tuttora deficienti della agricoltura italiana.

Ora se noi ci domandiamo quale sia la ragione di queste condizioni deficienti della nostra agricoltura, dobbiamo riconoscere che esse non sono assolutamente sempre dovute a misoneismo, a negligenza, od ignoranza dei proprietari. Certamente vi sono anche dei proprietari oziosi e neglienti, i quali meriterebbero di essere classificati tra gli animali nocivi all'agricoltura. Ma d'altra parte però questi proprietari per fortuna rappresentano soltanto casi eccezionali. Se non che, all'infuori di questi, vi sono poi molti proprietari seri ed onesti,

i quali sono refrattari ai miglioramenti agricoli, semplicemente perchè questi miglioramenti immediatamente diminuiscono la loro rendita fondiaria; come ha ammesso anche il nostro egregio relatore, quando ha affermato che l'impiego fondiario di rado dà un pronto rendimento. Dunque noi ci troviamo di fronte a questo fatto, che molti proprietari non compiono i miglioramenti, perchè questi non rispondono al loro interesse immediato. Si potrà dire che essi hanno torto; che il miglioramento agricolo, se pure immediatamente diminuisce la rendita fondiaria, definitivamente però approda al suo accrescimento; si potrà dire che, dato pure che il miglioramento agricolo diminuisca la rendita fondiaria, esso tuttavia accresce il prodotto agrario e quindi la ricchezza del Paese. Tutto questo è verissimo; ma non si può però far colpa ad un uomo di preferire il proprio interesse immediato al suo interesse futuro, od all'interesse sociale, perchè l'interesse individuale immediato è qualcosa di tangibile, di palpabile, di constatabile, mentre invece l'interesse futuro, o l'interesse sociale sono entità cimmerie, inafferrabili dalla comune degli uomini.

Ora, dato ciò, è evidente che vi saranno molti casi, in cui la bonifica troverà una opposizione da parte dei proprietari e che perciò, se si dovesse affidarla all'iniziativa privata, si andrebbe a rischio che essa non venisse mai attuata. Perciò, in queste condizioni, sarà necessario che la bonifica sia compiuta dallo Stato. Del resto, se non è compiuta dal proprietario, la legge stessa sancisce che lo Stato la imponga, attraverso le interminabili procedure delle espropriazioni e degli indennizzi. Ed allora mi sembra molto più semplice che, in queste condizioni, lo Stato stesso assuma fin da principio l'esercizio e l'esecuzione della bonifica.

Ma questa convinzione diventa in me, se è possibile, ancora più salda, quando osservo quali sono, nelle condizioni attuali del nostro paese, le bonifiche, che possono essere veramente efficaci e feconde. Un'alta autorità in materia di politica agraria, l'on. Serpieri, scriveva, in un libro pubblicato tre anni fa, che, nelle condizioni attuali, l'aumento della produzione agraria non può più ottenersi mediante semplici perfezionamenti agricoli, ma ha per condizione prima una trasformazione profonda

dei rapporti fondiari, che riesca alla abolizione della categoria, come egli dice, anormale e patologica, dei braccianti avventizi ed alla sua surrogazione colle categorie normali e fisiologiche dei lavoratori permanentemente interessati alla produzione della terra, dei mezzadri, piccoli fittuari, o piccoli proprietari. Pochi mesi fa il mio onorevole amico Sitta, nella sua bella relazione sulle bonifiche ferraresi, osservava che oggi il nucleo della bonifica consiste nell'approderamento, ossia in quella serie di provvedimenti, che riescono all'abolizione dell'avventiziato agricolo ed alla formazione graduale della piccola proprietà coltivatrice. Vi è di più: nelle due relazioni ministeriali alla Camera ed al Senato, che accompagnano questo disegno di legge, si afferma che questa bonifica, di cui oggi si tratta, deve riparare a quelle condizioni di ambiente, che creano il latifondo; e l'art. 5 del presente disegno di legge, stabilendo che il contributo dello Stato debba essere dato anche per la costruzione di fabbricati rurali isolati, sembra tradire la nobilissima e lodevolissima aspirazione alla formazione e promozione della piccola proprietà coltivatrice. Inoltre nell'art. 13 della legge si allude e nella relazione ministeriale al Senato si accenna apertamente alla necessità di un provvedimento molto importante, un provvedimento cioè, che assicuri al conduttore un indennizzo pei capitali, che ha investiti nel fondo; provvedimento, che è già per se stesso una grande bonifica agraria, e che ha dato luogo alla rinascita dell'agricoltura nei paesi che l'hanno adottato. E finalmente l'art. 13 già citato stabilisce o prepara, un altro grande miglioramento agricolo, quello che gli antichi scrittori chiamavano la comassazione, od ingrossazione fondiaria, ossia la coagulazione coattiva delle proprietà, frammentate in poderi dispersi, in un tutto compatto. Ora io dico: tutti questi provvedimenti, tutte queste riforme, non possono assolutamente abbandonarsi all'azione privata, poichè questa assai difficilmente riuscirebbe allo scopo, anzi potrebbe opporre un ostacolo alla loro esecuzione. Quindi è assolutamente necessario che codeste iniziative, che codeste riforme di bonifica, vengano compiute direttamente dal potere sociale.

Tutto ciò è socialismo di Stato? E violazione del diritto di proprietà? Io non lo so,

nè mi preme saperlo; ma so che in un mondo, che è tutto un movimento, e tutta una evoluzione perenne, irrigidirsi negli schemi inflessibili e nelle entità precostituite, equivale a decretare una specie di arterio-sclerosi sociale, assolutamente dannosa e nefasta. So che la scienza fabbrica gli schemi, ma la vita li rompe, e che perciò non è strano se il flusso travolgente della vita ha spezzato i vecchi schemi della proprietà quiritaria, per surrogarli con altri concetti, dotati di maggior plasticità e più consoni ai nuovi tempi. Un illustre giurista francese diceva qualche tempo fa che la proprietà non è più un diritto, ma una funzione, e da ciò deduceva che l'antico *jus abutendi* dev'essere per sempre abrogato. (*Commenti, conversazioni*). Se a questo più evoluto concetto della proprietà dovesse ispirarsi il presente disegno di legge, od i processi della sua effettuazione, noi vi troveremo una ragione di più per la nostra adesione fervente e per salutare in esso un luminoso riverbero della civiltà rinnovatrice. (*Approvazioni*).

FIGOLI DES GENEYS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI DES GENEYS. In considerazione dell'ora e per non ritardare l'approvazione di questo progetto di legge, che riafferma la genialità dell'onorevole ministro proponente, io mi limiterò ad una semplice dichiarazione.

L'esperienza di oltre 35 anni di bonifica mi ha convinto essere preferibile per il padule che si presenta in condizioni simili a quelle del padule di Vignale il metodo della continuazione delle colmate, metodo adottato per il padule di Piombino, e servendosi delle esuberanti torbide del vicino fiume Cornia. Queste colmate, con uguale, se non con minore spesa d'impianto, trasformerebbero in un periodo, certo non lungo, il padule in terreno fertilissimo. Questo convincimento, dovuto alla mia lunga esperienza, raccomando a S. E. il ministro al quale, anche raccomando vivamente di fare esaminare dai molto competenti e zelanti funzionari: commendator Pala, ingegnere capo del Genio civile di Livorno, comm. Raccuglia, ingegnere capo del Genio civile di Grosseto e dal competentissimo ispettore delle bonifiche maremmane comm. Tognozzi, di esaminare la mia proposta, che io ritengo sia pratica e rispondente alle



esigenze già riscontrate nella bonifica del padule di Vignale.

RAINERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *relatore*. Si è discusso nell'altro ramo del Parlamento con ampiezza di vedute e con un alto senso di riconoscimento della solennità, non trovo altra parola, dell'atto che il Governo nazionale ha compiuto col portare avanti alle due Camere questo disegno di legge il quale, con un largo finanziamento, permette di guardare con piena fiducia alla attuazione di quella bonifica integrale che noi (permettete che accenni alla mia modestissima persona) noi agronomi avevamo vagheggiato nelle ore piccole e maggiori dei nostri studi, e con noi gli abituati alle dure opere delle bonifiche.

Non è il caso di ripetere l'elogio, del resto consacrato nella relazione della Commissione, di questo disegno di legge; possiamo solo aggiungere, davanti alla maestà dell'Alta Camera, qualche osservazione sui principii fondamentali su cui la legge si basa e sui criteri che devono guidare la sua applicazione. Criteri che hanno avuto nella discussione, avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, qualche dibattito appassionato e che mi accorgo anche qui vanno ad averne circa il modo con cui deve essere definita l'azione dello Stato.

L'illustre collega Loria ha fatto un quadro troppo grigio delle condizioni dell'agricoltura italiana. Non spetta a me di farne il quadro nell'altro senso; ma, se egli ha presentata qui con parola quasi triste la situazione di molte regioni italiane, egli, me lo permetta, onorevole collega, ha dimenticato che vi sono condizioni naturali, la siccità e la malaria, che hanno effetti di gran lunga superiori a quelli che possono essere determinati dalla volontà umana. (*Approvazioni*).

Quindi, prima di scagliarsi contro i proprietari terrieri di quelle zone, è da vedere se la condizione attuale e lo stato della proprietà non siano la diretta conseguenza di quelle condizioni. Che intervenga lo Stato, si capisce; esso è il grande potere superiore, ed è suo dovere di mettere rimedio fin dove sia possibile a siffatta condizione di cose. È così che l'argomento può e deve essere discusso, ma non per consigliare che lo Stato senz'altro levi di mezzo chi oggi possiede i terreni di

quelle zone, mettiamo pure infruttuose (di vergini non ne conosco!) (*ilarità*). Se così si pensasse, si andrebbe al di fuori della realtà, tanto più che, basandoci su quello che l'esperienza, se si vuole anche un'ormai facile esperienza, ci insegna, rileviamo che nelle regioni, il Veneto e l'Emilia particolarmente, in cui una tradizione secolare ha formato cose e uomini adatti, la bonifica procede con ritmo oltremodo confortante. Ad esempio, in provincia di Ferrara la bonifica integrale, nell'ultimo suo stadio — l'appoderamento, — procede con un ritmo sveltissimo. Leggo in uno degli ultimi numeri del *Corriere Padano* cifre significantissime, e fa bene il Governo a pubblicare i dati mensili della progressione dei lavori specialmente in rapporto alle case costruite. Nel mese di ottobre e novembre mi pare che se ne siano costruite 105.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. In 10 mesi si sono appoderate 400 famiglie di braccianti.

RAINERI, *relatore*. Le condizioni della provincia di Ferrara sono specialmente favorevoli, sia per la precedente bonifica idraulica, sia per le condizioni demografiche, perchè c'è tutta una popolazione che è desiderosa di avere la terra, che vuole questa terra, a patto che si facciano le case. Le condizioni della provincia di Ferrara non sono, sempre in via di esempio, paragonabili a quella della piana di S. Eufemia, in Calabria, dove per altro coraggiosamente si comincia anche là a fare qualche cosa in campo di bonifica integrale. L'azione del Governo non deve essere quella di sostituire i proprietari; ma di spingerli a compiere la bonifica, e di aiutarli, affinché quella economia aziendale o del reddito fondiario, che lei molto bene, onorevole Loria, ha messo in evidenza, possa essere sempre tenuta presente, così dallo Stato da una parte come dai proprietari dall'altra. La ragione economica in tutto questo non deve andare smarrita; altrimenti costruiremmo sulla rena.

L'azione dello Stato, l'azione del potere esecutivo non deve essere considerata soltanto nei rapporti della esecuzione tecnica dei lavori, e del loro finanziamento, ma anche da un punto di vista superiore, che prende carattere essenzialmente politico. Ed è qui che la bonifica integrale, oltre essere un grande provvedimento di

carattere economico e sociale, ha anche il carattere che deriva da un'azione politica complessa, di cui dobbiamo tenere altissimo conto.

E mi spiego. Ricordo il Congresso dei bonificatori, tenuto a S. Donà di Piave nell'ottobre 1922. Il Governo nazionale non era ancora al potere. A quel Congresso parteciparono molti bonificatori, e fra gli studiosi della materia l'on. Serpieri, che è uno dei benemeriti di questa legge. Furono chiesti provvedimenti di natura diversa, specie per quel che riguarda i contributi finanziari e furono fatti voti che sono stati di gran lunga superati con provvedimenti recenti e con quelli attuali. Ma se fossimo in un regime di Governo diverso dall'attuale e che non avesse autorità come esso ha, possiamo essere sicuri che questi provvedimenti, non dico non avrebbero attuazione, ma l'avrebbero con quel ritmo lento con cui andavano le cose in altri tempi. Con cui andavano anche ai miei tempi. Ho avuto anch'io la responsabilità di metter mano nelle leggi sulla bonifica dell'Agro romano; ed ho potuto constatare che quando non esiste una azione complessa di politica agraria, per cui tutto il Governo, in ognuno dei suoi componenti, sia solidale per l'attuazione di tale politica, i provvedimenti parziali non camminano. Ricordo di aver avuto l'onore di mettere il mio modesto nome a qualche provvedimento nei riguardi dell'Agro Romano, ma ricordo anche che il ministro di agricoltura si trovava come slegato dal resto del Governo; onde io non mi trovavo davanti, come atto di forza della legge, che il provvedimento estremo della espropriazione, il che era troppo o troppo poco. Ho tentato a provarlo, ma ciò non ha valso.

Io non credo che oggi i proprietari, prima di lasciarsi condurre a resistenze passive per non voler in qualunque modo che siano toccate le loro proprietà, abbiano a non acconciarsi ad esaminare quanto loro conviene e a costituirsi in Consorzio, a cui la legge li chiama. Posso dire a questo proposito che nella provincia di Foggia il Consorzio si va costituendo, pur in mezzo alle difficoltà che quei luoghi presentano. In provincia di Campobasso, per opera di S. E. l'on. Iosa, che ha fatto uno studio tecnico assai pregevole in materia, si è costituito il Consorzio per la

bonifica del piano di Venafro già classificata secondo quanto dispone la legge Serpieri, che più giustamente dovrebbe chiamarsi Corbino-Serpieri.

L'adesione dei proprietari viene spontanea, viene facile quando si sa che c'è un Governo che vuole, in modo deciso ed assoluto, come vuole il Governo attuale. (*Benissimo*).

In quel Congresso di San Donà di Piave che è stato ricordato, quali erano i due grandi argomenti che più arrestavano, per il che si invocava dal Governo del tempo qualche cosa che il Governo non poteva dare? Innanzi tutto la stabilizzazione della moneta, perchè l'investimento a lira calata in bonifiche, col pericolo di dover poi ripagare le annualità a lira rivalutata, è un conto che non regge. Oggi abbiamo la stabilizzazione della lira, che ai bonificatori e ai proprietari dà la tranquillità nel considerare le conseguenze degli investimenti fondiari ai fini della fruttuosità dei capitali impiegati.

L'altro argomento era il disordine che regnava nelle campagne e si sentiva dire: «Va bene, bonifichiamo; ma quando avremo bonificato, in quale condizione ci troveremo con un bracciantato che sciopera ogni quarto d'ora? Potremo chiamarlo all'appoderamento e alla mezzadria, se a queste forme è fatta opposizione in ogni maniera e si fa contrasto ogni giorno ed ogni ora dai capeggiatori del movimento? (*Benissimo*). Oggi abbiamo l'inquadramento sindacale, che dà la quiete nelle campagne. Oggi non si sciopera alla semina ed al raccolto per dar luogo ad una perdita enorme di ricchezza e all'impossibilità di costituire un qualunque conto economico. (*Vive approvazioni*).

E poi c'è la difesa dei prezzi delle derrate. Il recente aumento del dazio sul grano è stato un conforto per tutti i produttori delle bonifiche, dove la coltivazione del grano è largamente esercitata.

Infine vi sono le opere tutte di assistenza sociale; vi è la buona Amministrazione locale. E vi è pure qualche altra cosa. Nella Sicilia, l'opera compiuta, per volontà del Capo del Governo, a mezzo di un ottimo funzionario, il prefetto Mori, per sbarazzare l'interno dell'Isola dalla delinquenza, quali conseguenze ha portato? Ha portato che sono cresciuti a

decine e decine i trattori ed è aumentato grandemente il consumo dei concimi chimici anche nelle condizioni meno indicate. Si apre così l'alba della colonizzazione anche nell'interno dell'Isola.

Le condizioni accennate esistono al di fuori delle disposizioni delle leggi sulle bonifiche, ma danno grande contributo alla loro attuazione, onde si deve bene tenerne conto per venire alla conclusione che, mentre un'azione prettamente statale nella esecuzione delle opere, costituirebbe una massa enorme di difficoltà, invece la collaborazione della proprietà fondiaria con l'azione statale porterà a vincere tutte le difficoltà, quelle pure, senza crearne altre, che comunque presenta un disegno così grandioso, come quello che ci è stato presentato. (*Vivissime approvazioni*).

Io non ho bisogno di ricordare quali sono gli effetti che si attendono dalla bonifica integrale. Sono molti, complessi, di carattere demografico, economico e sociale ed anche di carattere politico.

Tra quelli di carattere economico voglio ricordare i risultati notevolissimi che è dato di ottenere dalle opere di irrigazione, le quali non sono costituite soltanto da quelle di grande portata. Anche le piccole hanno una speciale importanza, perchè le zone di Italia che si prestano ad una irrigazione per grandi derivazioni o per grandi serbatoi non possono essere molte e ciò in dipendenza delle condizioni geologiche del nostro paese e della sua formazione a prevalenza collinare. Sarà sommamente utile vengano incoraggiate le piccole irrigazioni, specialmente quelle fatte con pozzi di trivellazione. Nella provincia di Alessandria, e parlo di una delle provincie che meglio conosco, si sono costruiti circa 400 pozzi in pochi anni. Nella mia provincia — Piacenza — se ne sono pure costruiti moltissimi. Come ho accennato nella mia relazione, il Ministero dell'economia nazionale segue ogni iniziativa di questo genere, che sono quanto mai incoraggiate. Nell'Agro Romano la formazione di piccole proprietà, con centri di colonizzazione, si è resa possibile con la trivellazione di pozzi ad ogni casa colonica, che oggi diventa problema di facile risoluzione con l'applicazione dell'elettricità. Di conseguenza la costruzione di linee elettriche gioverà molto a questo fine.

Per ciò che si riferisce agli effetti sulla economia nazionale devesi ricordare che la battaglia del grano — la quale ha già dato risultati tangibili — ha arrestato, pure tenuto conto delle difficoltà d'ordine climatico, che hanno avuto le due ultime campagne, il crescere della importazione.

Ci siamo fermati sui 23-24 milioni di quintali. Saremmo invece, senza la battaglia del grano, a 30, e ciò perchè il consumo interno è in aumento. Ed è in aumento per due ragioni: in primo luogo per le condizioni che vanno migliorando di continuo del regime di vita delle popolazioni, ed in secondo luogo per l'accrescimento annuo della popolazione, accrescimento che fortunatamente continua a verificarsi, nonostante la preoccupazione che ci deriva da qualche fallanza delle nascite di alcuni centri.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Delle città!

RAINERI, *relatore*. Moltiplicate il numero degli abitanti in più — 400 mila circa ogni anno — per la media di circa 185 chilogrammi di consumo a persona e fate presto ad arrivare in due o tre anni a due o tre milioni di consumo in più.

Gli sforzi per la soluzione del problema del grano, così vigorosamente affrontate, devono essere continuati. Ma se vogliamo fare un salto a milioni di quintali, è necessario fare assegnamento sulla bonifica, e cioè su terre nuove o rinnovate colla irrigazione. Un primo milione di ettari si può avere dalle bonifiche di prima categoria e dalle irrigazioni. Ed un milione di ettari ci può dare da 10 a 15 milioni di quintali di grano di più.

Pertanto questa legge si raccomanda moltissimo ai fini dell'approvvigionamento granario e a completamento di quella battaglia del grano che tutti seguiamo con passione e con grande compiacimento.

La bonifica integrale rappresenta il miglior mezzo per combattere l'urbanesimo di cui molto si è parlato in questi giorni, anche in quest'Aula. Leggevo poco fa il resoconto di una seduta del Senato francese del giorno 18 di questo mese, in cui fu largamente discusso della crisi agraria. Non c'è paese civile che non abbia attualmente la sua crisi agraria. Fra le molte e molte provvidenze di dettaglio, che in gran parte quel Governo ha già prese (dazi doganali, permessi di esportazione, con-

tributi a diminuzione del prezzo dei concimi, ecc.) si è anche parlato di portare nelle campagne attrattive, divertimenti e tante altre cose che dovrebbero servire ad allietare la vita.

Ma una voce è sorta ad ammonire, come è bene sia ammonito qui, che tutto ciò è affatto accessorio. Quando mai il piccolo proprietario o il mezzadro delle nostre zone di monte o di colle ha pensato o pensa al cinematografo od al teatro prima che alla sua terra e al suo casolare?

Egli nella terra vede la ragione dell'esistenza sua e della sua famiglia. È l'appoderamento che interessa l'agricoltura, e sarà l'appoderamento delle zone di bonifica che potrà creare una corrente opposta a quella dell'urbanesimo, spiegabile con il grande sviluppo che hanno assunto nell'ultimo trentennio le nostre industrie.

E non voglio andare molto oltre per non tediare il Senato.

Come relatore della Commissione, ho il dovere di fermarmi un istante sull'art. 13, il quale deferisce una delegazione al potere esecutivo di riformare, occorrendo, tutte le leggi di bonifica e di credito agrario. Con i chiarimenti, che ci hanno dato i ministri competenti i quali ci fecero l'onore di venire in seno alla Commissione, resta bene inteso che tale delegazione non ha la portata di giungere allo sconvolgimento di ciò che forma il significato fondamentale della legge; bensì quello di adattare la legge ai singoli casi, in vista delle condizioni diversissime che presentano le varie regioni d'Italia. Del resto, mentre stiamo parlando, la cosa è già in attuazione. Ciò dicasi per Ferrara e per altre regioni. In questo senso, e così chiarite le cose, la Commissione riconosce giustificato l'art. 13 e lo approva.

Nello stesso art. 13 evvi una affermazione di delegazione al potere esecutivo al fine di regolare i rapporti fra i proprietari e gli affittuari quando abbiano a nascere contrasti per fatto del miglioramento, ed in relazione ai contratti di affitto esistenti. Poichè si tratta di rapporti che derivano da contratti bene determinati, il regolarli non potrà essere affidato, putacaso, ad un prefetto od un'altra autorità amministrativa dipendente dal potere esecutivo. La decisione potrà meglio essere

demandata, per esempio, a Commissioni arbitrali, di guisa che le ragioni delle parti sieno opportunamente tutelate.

Signori Senatori, io non ho altro da aggiungere. La grande guerra ha portato uno sconvolgimento nelle condizioni della agricoltura di ogni paese che vi ha preso parte, in modo da creare in essa uno stato di crisi.

I modi di risolvere una crisi agraria, o anche di creare con una profonda riforma agraria uno stato nuovo di cose in agricoltura, possono essere diversi. Vi è il metodo rivoluzionario adottato dalla Russia, dove si è detto ai soldati durante la guerra: disertate le file e correte nelle campagne, là vi è della terra, prendetela. Ed essi se la sono presa, con tutte le conseguenze che il regime sorto ha creato, quella compresa di una generale demoralizzazione, cominciata con la distruzione del concetto morale e civile della famiglia.

C'è un altro sistema; ed è quello legale che è stato adottato dalla Rumania, dalla Cecoslovacchia, dalla Jugoslavia, e cioè la espropriazione indennizzata delle grandi proprietà e la ripartizione di queste ai lavoratori. Ciò è stato fatto, e fu provvedimento di grande portata in quei paesi che hanno dovuto, fra altro, fare argine al bolscevismo, con essi confinante: riforma questa da considerarsi con la maggiore attenzione, ed anche con larga approvazione.

Però, il primo metodo ha condotto ad una diminuzione assoluta della produzione, per cui la Russia, da grande esportatrice di grano, è venuta ad essere importatrice. E, se è vero quel che scrivono le gazzette, a Mosca ed a Pietrogrado si starebbe per istituire la tessera sul pane. Ma anche dove si è adottata la distribuzione legale delle terre, si sono avute delle ripercussioni sulla produzione, che è diminuita. Non si scompone un'economia aziendale d'un tratto. Essa è una entità la quale vuole, per non alterarsi di troppo, temperamenti nel trapasso da un metodo ad un altro. Comunque una trasformazione di tanta portata della proprietà da grande a piccola avrebbe richiesto una serie di altre provvidenze da parte dello Stato che solo col tempo, e con un lungo tempo, possono venire attuate.

Noi invece, tenendo fermo il principio della proprietà privata, scaturente dalle forze vive

del nostro popolo, tenendo fede al principio sacro della famiglia, alla quale si accompagna una natalità abbondante, chiamando lo Stato a fiancheggiare e spingere la proprietà privata verso i maggiori suoi compiti, abbiamo scelta la terza via, quella della bonifica integrale; via logica e sana che accrescerà la produzione della terra e con essa darà potenza di mezzi e di gente alla nostra stirpe.

La ricchezza nuova, creata sulle basi solide della vita campagnola, formerà le fortune avvenire della Patria. (*Vivissimi e generali applausi; molte congratulazioni*).

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli senatori, questo disegno di legge è stato accolto in Italia e fuori d'Italia con così largo consenso, ha avuto nella opinione pubblica e nella pubblica stampa scientifica e quotidiana una elaborazione così vasta e profonda che il ministro proponente potrà ridurre il proprio discorso a brevissime parole.

Anzitutto una dichiarazione alla Commissione dell'Ufficio centrale la quale non ha mosso obiezioni all'art. 13 del disegno di legge, ma ha creduto di precisare alcuni elementi interpretativi di quell'articolo; dichiaro che il Governo consente nella interpretazione data dall'Ufficio centrale sia per quanto riflette la disposizione con cui il Governo è autorizzato a modificare la legislazione in materia di bonifica, sia per quanto riflette le facoltà attribuite al Governo relativamente ai contratti agrari e alla piccola proprietà. È evidente che si dovrà stabilire una procedura rapida per regolare questi rapporti giuridici per modo che diventi possibile eseguire la bonifica, ma è altrettanto evidente che questa procedura non avrà bisogno di sconvolgere l'ordine normale delle giurisdizioni.

Credo ancora utile, visto che forse non sono stato abbastanza chiaro nell'altro ramo del Parlamento, di riprendere l'argomento della iniziativa nella esecuzione della bonifica integrale. L'on. Loria ha voluto spezzare una lancia a favore della esecuzione di Stato. Ora io ho dichiarato alla Camera dei deputati che il Governo non rinuncia alla facoltà di valersi di questo estremo mezzo quando sorgano insanabili differenze di interessi o gravi dissensi.

o si tratti di superare questioni tecniche di singolare importanza. In questi casi il Governo ha già dalla legge la facoltà di assumere la iniziativa dell'opera. Però ho dichiarato la ferma convinzione del Governo, che questo non potrà avvenire se non eccezionalmente, perchè di regola la bonifica dovrà essere affidata alla iniziativa privata. Senonchè l'on. Loria, ha dato a queste mie parole una interpretazione restrittiva, intendendo per « iniziativa privata », quella del proprietario attuale. Ora qui bisogna precisare: dicendo « iniziativa privata » non intendevo accennare soltanto alla iniziativa del proprietario attuale. Il diritto romano, concepiva il diritto di proprietà come assoluto, ma nel concetto fascista, come ha dichiarato testè in una interruzione il Capo del Governo, al diritto di proprietà risponde il dovere di proprietà. Il fascismo non concepisce diritti senza doveri. Perciò il proprietario, il quale ha un terreno che può essere trasformato e non lo trasforma, manca a questo suo dovere. Quando perciò nell'altro ramo del Parlamento ho accennato « alla iniziativa privata » non ho inteso soltanto la iniziativa del proprietario attuale, ma anche la possibilità, prevista d'altronde dalla legge « Serpieri » (che si dovrebbe chiamare « Corbino-Serpieri ») di sostituire il proprietario diligente al proprietario negligente.

Ripeto, non può essere proposito del regime fascista di crearsi un grande demanio coltivato da un esercito di impiegati, e nemmeno quello di soffocare quella libertà delle iniziative nelle quali vi è la massima speranza di redenzione della nostra terra.

L'onorevole relatore ha fatto testè al Governo una raccomandazione che raccolgo ben volentieri: quella che il Governo non dimentichi le opere di irrigazione.

Credo che il Governo fascista non abbia a questo riguardo bisogno di incitamenti. Si è compiuta negli ultimi anni, infatti, in materia di irrigazione, opera imponente. Non accennerò, onorevole relatore, alle grandi opere che si stanno costruendo sotto i vostri occhi a Parmigiana Moglia, a Ferrara e in altre provincie dell'alta e media Italia; non accennerò agli studi per la irrigazione della Bassa Ravennate, al canale della Vittoria, ad altre opere grandiose che hanno suscitato la generale ammirazione. Ma,

per riferirmi a quelle piccole irrigazioni di cui giustamente il relatore ha esaltato il valore, posso comunicare al Senato che nell'Italia meridionale, cioè nella zona di mia competenza per opere irrigatorie, sono in corso domande per 124 milioni di opere, riguardanti 28 mila ettari di terra, tutti divisi in piccoli appezzamenti.

Posso a questo proposito affermare che nell'Italia meridionale esiste un grande fervore di iniziative per provvedere alla piccola irrigazione e alle ricerche di acqua. La nozione del contegno dell'acqua freatica, e in genere delle acque nel sottosuolo non è ancora molto avanzata. Gli studi hanno bisogno di essere certamente molto perfezionati. In questi giorni si stanno facendo degli esperimenti molto interessanti, persino di laghi artificiali sotterranei.

Credo che sussista nell'Italia meridionale la speranza di sfruttare sempre più largamente le acque sotterranee. Posso assicurare il Senato che i miei Uffici spiegano in questo senso un'attività lodevole di cui ogni giorno si controllano i risultati.

Dopo di che, onorevoli senatori, non mi resta che concludere. Nel vostro Consesso esistono alte competenze in materia agraria e in materia tecnica; io domando fin da ora la collaborazione di queste competenze. In generale domando, a nome del mio Capo e a nome del Governo, la collaborazione di tutti gli italiani per la pronta, tenace, intelligente attuazione della legge Mussolini. (*Vivi applausi; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1929-30 e fino a tutto l'esercizio 1933-34, il limite di impegno per le annualità di pagamento del contributo dello Stato per opere di irrigazione, nonchè per opere di bonifica idraulica da eseguirsi in concessione, comprese anche le opere di sistemazione montana che interessano i relativi comprensori, è fissato in lire 30 milioni per l'esercizio 1929-30, 40 milioni per l'esercizio 1930-31, 50 milioni per l'esercizio 1931-32, 65 milioni per l'esercizio 1932-33, e 65 milioni per l'esercizio

1933-34 indipendentemente dal limite di impegno che, con le leggi annuali di bilancio, sarà stabilito per altre opere straordinarie in concessione, a norma dell'articolo 3 del Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827.

Nel caso di concessione di opere di trasformazione fondiaria di pubblico interesse, graverà sul limite anzidetto ogni eccedenza di spesa sull'assegnazione annua, speciale alle varie categorie di opere incluse nel piano di trasformazione, nonchè il contributo governativo supplementare che dovesse eventualmente corrispondersi al concessionario sul bilancio dei lavori pubblici.

Sono eliminate le speciali autorizzazioni di spesa per opere di rimboschimento, correzione di corsi di acqua, bonifica e irrigazione nel Regno, mantenute in vigore col decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 2127.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per i pagamenti da ordinare in dipendenza di opere d'irrigazione e di bonifica concesse dall'esercizio 1929-30 in poi, dovranno essere iscritte in bilancio apposite assegnazioni di fondi che rimangono determinate nei seguenti importi:

Esercizio 1930-31 . . . . .	L.	13,500,000
» 1931-32 . . . . .	»	29,500,000
» 1932-33 . . . . .	»	48,000,000
» 1933-34 . . . . .	»	69,500,000
» 1934-35 . . . . .	»	91,000,000
» 1935-36 . . . . .	»	112,500,000
» 1936-37 . . . . .	»	134,000,000
» 1937-38 . . . . .	»	155,500,000
» 1938-39 . . . . .	»	177,000,000
» 1939-40 . . . . .	»	193,000,000
» 1940-41 . . . . .	»	209,000,000
» 1941-42 . . . . .	»	225,000,000
» 1942-43 . . . . .	»	241,000,000
» 1943-44 . . . . .	»	257,000,000

L'assegnazione di lire 257 milioni sarà mantenuta immutata per gli esercizi dal 1944-45 al 1959-60 decrescendo, negli esercizi successivi, in relazione al graduale esaurimento delle annualità trentennali.

(Approvato).

## Art. 3.

Per la costruzione di acquedotti rurali lo Stato può concedere un contributo nella misura del 75 per cento dell'importo delle opere.

Ai contributi stessi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1154.

Per far luogo ai pagamenti di cui ai precedenti commi saranno iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici:

Esercizio 1930-31 . . . . .	L.	2,000,000
» 1931-32 . . . . .	»	4,000,000
» 1932-33 . . . . .	»	6,000,000
» 1933-34 . . . . .	»	8,000,000
» 1934-35 . . . . .	»	10,000,000
» 1935-36 . . . . .	»	12,000,000
negli esercizi dal 1936-37 al 1959-60 . . . . .	»	13,000,000

Dopo questo ultimo esercizio le assegnazioni decresceranno in rapporto al graduale esaurirsi delle annualità.

(Approvato).

## Art. 4.

L'articolo 10 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e l'articolo 17 del Regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, sono abrogati.

I progetti di bonifica idraulica devono prevedere le opere necessarie per la provvista di acqua potabile. La spesa relativa sarà compresa nel preventivo di spesa della bonifica, ma il contributo dello Stato non potrà in nessun caso essere inferiore alla misura del 75 per cento prevista nel precedente articolo.

(Approvato).

## Art. 5.

Il concorso dello Stato previsto dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193, per la costruzione di borgate rurali è elevato dal 10 al 25 per cento dell'importo delle opere, con facoltà al Ministero dei lavori pubblici di aumentarlo fino al 30 per cento dell'importo stesso, tenuto conto dell'importanza della intrapresa per l'interesse pubblico e degli oneri che l'aggravano.

Eguale contributo può essere accordato nella spesa di costruzione di fabbricati rurali isolati

purchè strettamente inerente ai fini della bonifica.

Per provvedere alle spese di cui al precedente comma sono autorizzate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, le seguenti assegnazioni:

Esercizio 1930-31 . . . . .	L.	1,000,000
» 1931-32 . . . . .	»	2,000,000
» 1932-33 . . . . .	»	3,000,000
» 1933-34 . . . . .	»	4,000,000
» 1934-35 . . . . .	»	5,500,000
» 1935-36 . . . . .	»	7,000,000
» 1936-37 . . . . .	»	8,500,000
negli esercizi dal 1937-38 al 1958-59 incluso . . . . .	»	10,000,000

Per gli esercizi successivi al 1958-59 l'assegnazione verrà commisurata al fabbisogno necessario per il servizio delle annualità vigenti.

(Approvato).

## Art. 6.

Nell'Italia meridionale e nelle isole le strade necessarie alla trasformazione fondiaria dei terreni sono considerate come strade di bonifica e regolate con le norme del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

(Approvato).

## Art. 7.

Per la costruzione di opere di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale sono autorizzate, in aggiunta ai fondi già consentiti con leggi speciali, le seguenti assegnazioni da iscriverne nel bilancio del Ministero della economia nazionale:

Esercizio 1929-30 . . . . .	L.	6,000,000
» 1930-31 . . . . .	»	7,500,000
» 1931-32 . . . . .	»	9,000,000
» 1932-33 . . . . .	»	10,500,000
» 1933-34 . . . . .	»	12,000,000
» 1934-35 . . . . .	»	14,500,000
» 1935-36 . . . . .	»	17,000,000
» 1936-37 . . . . .	»	19,500,000
negli esercizi dal 1937-38 al 1957-58 . . . . .	»	22,000,000

(Approvato).

## Art. 8.

Il Ministero della economia nazionale potrà concorrere, mediante contributi in misura non superiore al 40 per cento nelle spese effettivamente sostenute per la esecuzione delle seguenti opere nell'interesse di più fondi:

a) costruzione e riattamento di strade poderali;

b) provvista di acqua potabile.

Per provvedere al pagamento dei contributi anzidetti sono autorizzati nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale i seguenti stanziamenti:

Esercizio 1930-31 . . . . .	L.	1,000,000
» 1931-32 . . . . .	»	2,500,000
» 1932-33 . . . . .	»	4,000,000
» 1933-34 . . . . .	»	5,500,000
» 1934-35 . . . . .	»	7,000,000
» 1935-36 . . . . .	»	8,500,000
» 1936-37 . . . . .	»	10,000,000
» 1937-38 . . . . .	»	11,500,000
» 1938-39 . . . . .	»	13,000,000
» 1939-40 . . . . .	»	14,500,000
» 1940-41 . . . . .	»	16,000,000
» 1941-42 . . . . .	»	17,500,000
» 1942-43 . . . . .	»	19,000,000
negli esercizi dal 1943-44 al 1958-59 . . . . .	»	20,000,000

(Approvato).

## Art. 9.

In aggiunta allo stanziamento inscritto nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale per i contributi e le sovvenzioni per l'applicazione della energia elettrica a scopi agricoli e di bonifica a termini dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315, sono autorizzate, per le spese relative, le assegnazioni seguenti nel bilancio stesso:

Esercizio 1930-31 . . . . .	L.	300,000
» 1931-32 . . . . .	»	500,000
» 1932-33 . . . . .	»	1,000,000
negli esercizi dal 1933-34 al 1958-59 . . . . .	»	1,500,000

(Approvato).

## Art. 10.

In casi assolutamente eccezionali il Governo del Re è autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da Consorzi di proprietari e da Enti morali che si proponessero scopi di bonifica o di trasformazione fondiaria per l'esecuzione delle opere, e la garanzia verrà concessa con decreto Reale su proposta del Capo del Governo sentiti i ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'economia nazionale, previo accertamento della sicurezza dell'operazione.

Il ministro dei lavori pubblici o della economia nazionale, secondo le rispettive competenze, può garantire, per cifra complessivamente non superiore ai dieci milioni, i prestiti che siano fatti, per mezzo dell'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai Consorzi di nuova costituzione per spese iniziali di funzionamento.

(Approvato).

## Art. 11.

La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui contributi consorziali, o sulla sovrainposta fondiaria, a garanzia di crediti dipendenti dalla esecuzione di opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione o di trasformazione fondiaria, può trasferire ad altri mediante girata i diritti nascenti dalle delegazioni.

La girata deve essere scritta e sottoscritta dal girante sul titolo e notificata all'agente incaricato delle riscossioni.

(Approvato).

## Art. 12

Le disponibilità che alla fine di ciascun esercizio risultassero sulle assegnazioni fatte dal presente decreto, vanno in aggiunta delle dotazioni dell'esercizio successivo.

I pagamenti per le annualità di contributo dello Stato per le opere previste dalla presente legge, saranno disposti a decorrere dall'esercizio 1929-30 con ruoli di spese fisse.

Con decreto del ministro delle finanze i fondi che eventualmente risultassero eccedenti al fabbisogno di ogni singola categoria di opere, potranno essere trasportati in aumento di stan-



ziamenti relativi ad altri gruppi di opere anche se appartenenti ad amministrazioni diverse.

(Approvato).

#### Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con vigore di legge disposizioni intese a modificare ed integrare le norme vigenti in materia di bonifica idraulica ed agraria, di trasformazione fondiaria e di credito agrario.

In particolare il Governo procederà a regolare i rapporti tra proprietari e locatari di fondi da migliorare nonchè la riunione particellare delle piccole proprietà soggette a trasformazione fondiaria.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

#### Saluto del Presidente.

PRESIDENTE. (*Si alza, e con lui si alzano i senatori ed i ministri.*)

Onorevoli colleghi,

Con questa seduta si chiude la XXVII Legislatura. Prima che ci separiamo è mio dovere rivolgervi la parola.

Si sono compiuti esattamente nove anni da quando io fui assunto a questo alto seggio. Nessun altro Presidente, tranne Domenico Farini, lo ha tenuto così lungamente. Ciò mi ha tratto a considerare se fosse o no opportuno che, profittando della benevolenza vostra, che per me si è dimostrata così costante, io dovessi ripresentarmi ai vostri suffragi.

Già, alcuni anni or sono, salutando in vostro nome Luigi Luzzatti ottantenne, io mi poneva tale quesito, e vi manifestavo che il veder scomparire rapidamente la generazione alla quale con me molti di voi appartengono, mi chiamava a considerare l'esempio dato in diverse epoche da uomini egregi i quali pensavano che un uomo politico, avvicinandosi al termine di una lunga carriera, deve interporre una parentesi di raccoglimento tra l'azione politica attiva e militante ed il limite estremo al quale l'esistenza può giungere, e ritenevamo

gli studi letterari, e più specialmente quelli dei classici antichi, quali apportatori di serenità e di conforto negli ultimi anni della vita.

Pur riconoscendo improntato a grande saggezza, in tempi normali, l'esempio e il suggerimento di quegli uomini che dimostrarono di conoscere bene l'arte difficile di saper invecchiare, io allora non lo seguii. Il seguirlo sarebbe stata una diserzione in un momento in cui i pervertimenti della demagogia trovavano una valida resistenza nel Senato, contro cui si frangevano, come contro una roccia granitica si frangono i flutti scatenati dalla tempesta. (*Approvazioni.*)

Ma per ventura nostra il popolo italiano, ridestatosi in un superbo slancio delle sue più sane energie giovanili, ha finalmente ritrovato la coscienza di se stesso, sotto la guida di un Duce che nella sua volontà e nella sua passione ne riassume le aspirazioni più nobili e le speranze più care. (*Vivi applausi.*)

Oltre a ciò io sento che il peso degli anni è aumentato e mi sono accorto che qualcuno mi considera già, secondo l'efficace espressione di Heine, come una spiga dimenticata dalla falce del mietitore (*Voci: No, no*). Sono giunto oramai al compimento di 47 anni di vita politica dei quali ben 27 come membro di questa Assemblea. È naturale pertanto che, non trattenuto più da altre considerazioni, io subisca il fascino del suggerimento e dell'esempio che agli uomini che ho ricordato ispirò un senso avveduto ed affinato di psicologia umana. Terrò quindi l'Ufficio di Presidente fino alla soglia della nuova Legislatura, e, quando, dopo che questa verrà inaugurata, sarete chiamati a designare il nuovo Presidente, pregherò i miei amici di convergere il loro voto su altro nome. Largo campo alla scelta offre questo aeropago che raccoglie nel suo seno il fiore del patriottismo, della coltura, dell'esperienza, della saviezza della Nazione.

Nessun senso di amarezza turba questa mia meditata e serena decisione. Innanzi tutto non può esservi amarezza nel dipartirsi da un pubblico ufficio colla coscienza di aver compiuto tutto il proprio dovere e di lasciare un esempio degno di essere imitato. (*Approvazioni.*)

E poi io non mi distacco del tutto da voi, cui devo vivissima riconoscenza per la fiducia e l'appoggio di cui mi foste prodighi. In date

circostanze, quando siano in giuoco i grandi interessi del paese, il seggio di semplice senatore può essere una tribuna non meno alta del seggio presidenziale; una tribuna che vigore di parola e di pensiero può illuminare, come già più volte è avvenuto per opera di insigni colleghi. Questa affermazione vi dimostra che quanto ho detto circa l'arte di saper invecchiare, non deve far ritenere che io segua senza riserve la tendenza ad esagerare nell'apologia della gioventù che oggi accenna a prevalere, come quattrocento anni fa, quando un cardinale, nel conclave del 1513, annunciò al popolo l'elezione di Leone X colle parole *ac vigeant valeantque juniores*.

Vi furono sempre, ed in questo Senato non mancano, vegliardi che associano al senno canuto il coraggio giovanile. Lo slancio e l'entusiasmo dei giovani è certamente prezioso, ma ugualmente prezioso è il consiglio meditato degli anziani. La storia ci insegna che, quando furono avviliti i Senati e non si tenne conto del loro consiglio, la cosa pubblica periclitò.

*Ingravescente juvenum insolentia  
Senatus sententia spreta  
Respublica romana ruit.*

È quindi sommo interesse nazionale che il Senato, dalle cui discussioni scaturiscono sempre alti insegnamenti, conservi intatti la sua autorità ed il suo prestigio. Confortato dall'appoggio del Capo del Governo e dal concorso dei colleghi dell'Ufficio di Presidenza e di voi tutti, ho la coscienza di aver consacrato alla tutela di tale autorità e di tale prestigio una fiamma viva di energia e di passione, in situazioni sovente difficili e delicate. (*Benissimo*).

Nel prendere così da voi anticipato commiato, porgo un saluto deferente ed un augurio cordiale al Duce ed ai suoi collaboratori nell'ardua opera del Governo, e coll'animo pervaso tutto dalla nostra tradizionale fedeltà alla Monarchia ed alla Dinastia di Savoia (*Vivissimi ripetuti applausi*) inneggio con voi alla Maestà del Re simbolo e presidio della integrità e della grandezza della Patria. (*Ovazione prolungata, grida ripetute di: Viva il Re!*).

BONIN LONGARE. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIN LONGARE. Onorevoli colleghi. Non vi sorprenda se è la modesta mia voce che sorge

a rispondere alle nobili parole del nostro Presidente. Ciò avviene per volontà di alcuni amici alla quale non ho potuto rifiutarmi; eppure io non avrei accettato l'incarico, per quanto a me lusinghiero, per quanto rispondente al mio sentire, se non avessi la certezza di interpretare il pensiero di tutto il Senato, esprimendo al nostro Presidente la nostra viva ammirazione, la nostra riconoscenza per l'opera sua, il nostro vivo rammarico nell'udire il proposito da lui testè manifestato di voler lasciare quell'alto seggio che da più di nove anni egli tiene con tanto onore.

Nel salire alla Presidenza del Senato Tommaso Tittoni, dopo aver dato alta prova del suo valore a capo del nostro Ministero degli esteri e delle principali nostre Ambasciate, si è rivelato subito un maestro dell'arte difficile di dirigere i dibattiti di un'Assemblea legislativa, ed io sono certo di non andar errato affermando che alla sua Presidenza si collega uno dei periodi più attivi, più fecondi, più degni della storia ormai quasi secolare di questa Assemblea. Il nome di Tommaso Tittoni in quella storia figurerà degnamente accanto a quelli degli Alfieri, dei Tècchio, dei Farini. Sotto la sua guida il Senato attraversò con autorità sempre accresciuta tempi difficili e fortunosi, rendendo grandi servizi al Paese. Nelle ore dolorose del dopo-guerra, quando per opera di una minoranza esigua ma oltracotante, parve offuscarsi per un momento il senso patriottico della Nazione, quando un'ondata obbrobriosa di disfattismo codardo pareva dilagare per ogni dove, quella trista marea si arrestò sempre alle porte di Palazzo Madama (*benissimo*), e mai, mai si udì qui una parola che non suonasse devozione illimitata alla Patria, omaggio e riconoscenza ai nostri soldati gloriosi e vittoriosi (*vivissime approvazioni*), esultanza ed orgoglio della nostra vittoria, certezza dei grandi destini della Patria, fedeltà incrollabile alla Maestà sacra del Re. (*Applausi vivissimi e generali; grida ripetute di: Viva il Re*).

E noi ricordiamo con viva soddisfazione la testimonianza che di ciò ha portato il Capo del Governo, la prima volta che prese la parola in quest'Aula.

Onorevole Capo del Governo, tra le tante doti di Uomo di Stato che il mondo le riconosce,

ella una ne possiede che particolarmente la onora, quella di non ricercare le lodi. Nè io quindi mi farò qui a tesserne di nuove. Del resto quale lode le può riuscire più cara di quella della sua stessa coscienza che quotidianamente e veracemente può assicurarla degli immensi benefici che, sotto la sua guida sapiente, sei anni di Governo fascista hanno assicurato all'Italia? (*Vivissime approvazioni*).

Ella, onorevole Capo del Governo, ha avuto il segreto di commuovere e far vibrare la nostra anima nazionale parlando sempre agli italiani in nome della Patria. Ed è così che tutto un popolo sano e ringiovanito si è levato a seguirla con indefettibile fiducia.

Ora la sacra parola di Patria in nessun luogo trova un'eco tanto sicura e tanto profonda come in questo recinto. Qui vive e palpita l'amore alla Patria italiana in tutte le sue formazioni storiche. Qui vive e vibra il patriottismo di uomini, molti dei quali in gioventù hanno veduto l'Italia tuttora divisa ed asservita allo straniero e hanno quindi potuto vedere con i loro occhi di quanta mole fosse l'ardua opera di fondarne l'indipendenza e l'unità. Qui vive e vibra il patriottismo di quella generazione più giovane che ha assistito alla laboriosa e spesso travagliata nostra adolescenza di grande Nazione. Qui vive e vibra il patriottismo di coloro i quali durante la guerra, sia raccogliendo nel supremo sforzo l'energia del Paese, sia capitanando in terra ed in mare i nostri mirabili soldati, sono stati fra i precipui artefici della vittoria.

Questo fervido e limpido amor di patria le ha sempre assicurato, onorevole Capo del Governo, il concorso leale e volenteroso del Senato in tutto il primo periodo che ella ora dichiara compiuto, della sua ammirevole opera ricostruttrice; glielo assicurerà nel secondo che ora si apre, e che ha per mèta di assidere l'Italia dopo la sua vittoria, prospera grande rispettata nella pace, sotto l'egida di quella augusta Croce di Savoia che l'ha condotta dalle miserie della dominazione straniera alle fulgide glorie del Piave e di Vittorio Veneto. (*Vivissimi e prolungati applausi; molte congratulazioni*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Primo ministro Capo del Governo*. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Onorevoli senatori,

Con questa solenne seduta del Senato ha termine la ventisettesima Legislatura del Parlamento italiano. È un periodo di storia che si chiude. Un periodo interessante, movimentato, creativo di nuove forze e di nuovi istituti. Il profondo commovimento rivoluzionario del Fascismo non ebbe mai ostacoli nè sofferse di incomprensioni in questa Assemblea. Avendo vissuto due fasi consecutive della nostra vita politica, voi eravate in grado di confrontare e di giudicare. Tutte le leggi del Fascismo hanno avuto così — talora dopo alti e non dimenticabili dibattiti — il vostro pieno suffragio. Nessuna legge decade perchè la Legislatura finisce. Ciò significa che voi, onorevoli senatori, avete compiuto totalmente il vostro dovere. Avete tenuto fede alla vostra tradizione. Di questa vostra diligente disciplina di legislatori, di questa vostra ardente passione civica, — sigillo di nobiltà della vostra Assemblea — il Governo vi è grato e con esso tutto il popolo italiano. L'eminente Uomo di Stato, che ha guidato con ammirevole tatto e sapienza durante ben nove anni le vostre discussioni, ha or ora annunciato il suo divisamento che certo vi ha rammaricato profondamente.

Ma io — quasi ad addolcire la melanconia di questo annuncio — voglio dirvi che S. E. Tittoni avrà altro pubblico Ufficio non meno importante di quello da lui sin qui coperto in questa Assemblea. La sua nuova carica segnerà appunto la congiunzione fra due momenti dello spirito e della cultura italiana; fra le due età della vita che è stolto considerare opposte, mentre invece devono comprendersi e armonizzarsi. La giovinezza è un dono divino, che però la maturità consapevole degli anziani deve salvaguardare dalle insensate dissipazioni e dalle malcerte precocità. La forza e la passione dei giovani contemperata dalla saggezza delle lunghe esperienze vissute, è destinata a formare la tempra nuova e necessaria dell'anima italiana. Il rispetto che questo regime di giovani, e spesso di giovanissimi, ha tributato al Senato, vi dimostra che queste idee sono nella coscienza del Fascismo. Il

Governo si associa alle parole che l'onorevole Bonin Longare, fedele e sagace servitore dello Stato, ha pronunciato, salutando il vostro Presidente. Mi permetta il senatore Bonin Longare di ringraziarlo per quanto ha detto sull'opera del Regime. In mezzo secolo, quale cambiamento, ma in sei anni di Fascismo quale gigantesco cammino nelle cose e negli spiriti. Il popolo italiano ha dinnanzi a sè le vie del futuro, difficili ma non chiuse. Esso le percorrerà consapevole della sua forza, della sua posizione storica e morale nel mondo. (*Approva-zioni*).

Con questa certezza nel cuore, prima di separarci, eleviamo il pensiero alla Maestà del Re (*tutto il Senato in piedi applaude fragorosamente; grida di: Viva il Re!*) alle forze armate dello Stato e al popolo italiano, realtà vivente e immortale della Patria. (*Vivissimi generali applausi*).

(*Prima di iniziare la votazione il Presidente del Senato scende dal suo seggio per stringere la mano al Capo del Governo fra gli applausi dei Senatori e dei Ministri*).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri ed in quella di oggi.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario. Fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Agnelli, Albertini, Albini, Amero d'Aste, Appiani, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Barzilai, Bellini, Berenini, Bergamasco, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Riccardo Biscaretti,

Bistolfi, Bocconi, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Callaini, Canevari, Cassis, Catellani, Chersich, Chimienti, Cippico, Ciruolo, Cito Filomarino, Colonna, Conci, Corbino, Corradini, Credaro, Cremonesi, Crespi.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Bono, Del Carretto, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Tullio, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Fabri, Faelli, Fano, Federzoni, Ferrari, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Figoli.

Garbasso, Garofalo, Gentile, Ginori Conti, Giordani, Gonzaga, Greppi, Gualterio, Guidi. Indri.

Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mayer, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Pascale, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pettiti di Roreto, Pironti, Porro, Pullè.

Quartieri, Queirolo.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni.

Salandra, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venturi, Vicini, Vigliani. Zappi, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Temporanea deroga, in favore degli ufficiali della Regia aeronautica i quali si trovino

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1928

in determinate condizioni, alle disposizioni previste nell'articolo 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, che detta norme sulla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (N. 1788):

Senatori votanti . . . . . 164

Favorevoli . . . . . 154

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Giurisdizione civile dei comandanti di porto (N. 1849):

Senatori votanti . . . . . 164

Favorevoli . . . . . 151

Contrari . . . . . 13

Il Senato approva.

Legge organica sul Monopolio dei sali e tabacchi (N. 1831):

Senatori votanti . . . . . 164

Favorevoli . . . . . 151

Contrari . . . . . 13

Il Senato approva.

Pensione straordinaria alla vedova del vice-consolo Nardini (N. 1827):

Senatori votanti . . . . . 164

Favorevoli . . . . . 148

Contrari . . . . . 16

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di capo di stato maggiore generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2ª del corpo di stato maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'esercito e reca alcune particolari dispo-

sizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 772):

Senatori votanti . . . . . 164

Favorevoli . . . . . 150

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Esenzione temporanea dell'imposta terreni alle nuove piantagioni di cedri a modificazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3071 (N. 1722):

Senatori votanti . . . . . 164

Favorevoli . . . . . 150

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Dazi interni di consumo — Proroga della facoltà temporanea di aumentare sino ad un quarto le aliquote normali — Revisione del Regime daziario nei comuni di Roma, Zara e Lagosta (N. 1756):

Senatori votanti . . . . . 164

Favorevoli . . . . . 152

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Riordinamento della Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (N. 1770):

Senatori votanti . . . . . 164

Favorevoli . . . . . 151

Contrari . . . . . 13

Il Senato approva.

Fusione delle Casse pie di previdenza fra giornalisti e delle altre istituzioni similari, esistenti nel Regno, di assistenza e previdenza tra i giornalisti nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma (N. 1822):

Senatori votanti . . . . . 164

Favorevoli . . . . . 150

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1928

Disposizioni integrative sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia (N. 1838):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore della Maremma Toscana (N. 1847):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	151
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Provvedimenti per la bonifica integrale (N. 1850):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	153
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

**Per la nomina di una Commissione.**

**PRESIDENTE.** Come il Senato sa, l'art. 62 della legge: « Norme generali per la repressione

delle violazioni delle leggi finanziarie » stabilisce che la revisione delle leggi finanziarie sarà effettuata dal Governo sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e sette deputati nominati dalla relativa Assemblea.

Ora bisogna procedere alla nomina di questa Commissione.

*Voci.* La nomini il Presidente.

**PRESIDENTE.** Allora pongo ai voti la proposta di deferire al Presidente la nomina dei sette senatori che saranno chiamati a far parte della Commissione parlamentare che dovrà essere sentita dal Governo nell'applicazione dell'art. 62 della legge sulle « Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie ».

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Mi riservo di procedere alla nomina di questa Commissione non appena la legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

La seduta è tolta (ore 18.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.